

segue ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO
	1 ^a NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2002
riporto.....	326.437.636,00	336.639.962,00	330.997.906,47
Onere per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. trasferito all'INPS - Art.43, comma 5, della legge n.488 del 1999.....	10.329.138,00	10.329.138,00	10.329.137,98
Onere per la copertura delle minori entrate del Fondo pensioni lavoratori dipendenti derivante dall'esonero del contributo di solidarietà di cui all'art.9bis, comma 2, della legge n.166/1991 versate al Fondo di previdenza complementare " Fiorenzo Casella " - Art. 58, comma 11, della legge n.144/1999.....	2.840.513,00	2.840.513,00	2.840.513,00
Onere per il concorso alla copertura assicurativa dei periodi non coperti da contribuzione di cui al D.Lgs.n.564/1996 e dei lavoratori iscritti alla Gestione art. 2, comma 26, legge n.335/1995 - Art.69, comma 9, della legge n.388/2000.....	25.822.845,00	25.822.845,00	25.822.845,00
Onere per i costi di gestione connessi con l'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili per periodi a partire dal 1° luglio 2001.....	-	1.192.800,00	651.907,70
Oneri derivanti dalla modifiche alla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale di cui all'art. 69, commi 1 e 2, della legge n.388 del 2000.....	848.539,00	871.263,00	955.103,29
Oneri dervanti dai benefici pensionistici dei trattamenti integrativi a favore del personale di cui all'art.9 della legge n.113 del 1985 a all'art.2 della legge n.120/1991.....	-	-	606.855,71
TOTALE ALLEGATO 24.....	366.278.671,00	377.696.521,00	372.204.269,15

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	TOTALE
Eliminazione dei residui attivi per accertata irrecuperabilità:						
- Verso aziende per il contributo a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:						
- art.29 della legge n.223/1991.....	-	-	103.454,67			103.454,67
- art.10 della legge n.451/1994.....	-	-	49.563,20			49.563,20
- art.13 della legge n.257/1992.....	-	-	12.944,79			12.944,79
- Verso aziende per i contributi a copertura delle prestazioni riscossi tramite:						
- la procedura di riscossione tramite D.M.....	-	-		1.670.200,00		1.670.200,00
- la procedura di riscossione diretta del contributo dovuto per il finanziamento dell'indennità di mobilità						
- art 5, comma 4, della legge n.223/1991.....	-	-		3.742.796,15		3.742.796,15
- la procedura di riscossione diretta del contributo addizionale per l'integraz.ne salariale straordinaria.....	-	-		5.037,54		5.037,54
- Per prestazioni da recuperare.....	-	-	681.147,30	91.346,65	10.911,15	783.405,10
TOTALE ALLEGATO 25.....	-	-	847.109,96	5.509.380,34	10.911,15	6.367.401,45

ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2002
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art.3, comma 14, della legge n.448/1998.....	41.539.607,00	40.907.113,00	52.947.332,35
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art.10, commi 2 e 3 della legge n.53/2000.....	-	1.549.371,00	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n.53/2000.....	-	-	19.215.105,61
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di cui all'art. 1 della legge n.172/1999.....	2.685.576,00	2.685.576,00	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per l'assistenza dei portatori di handicap di cui all'art.80, comma 2, della legge n.388/2000.....	-	50.698.385,00	98.814.820,12
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione di periodi assicurativi ai sensi dell'art.71 della legge n.388 del 2000.....	-	-	25.822.845,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depreanocitosi di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 448/2001.....	-	-	964.911,57
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui agli artt. 1 e 2 della legge n.193/2000.....	-	-	350.590,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di mobilità di cui all'art.52, comma 46, della legge n.448/2001.....	-	-	11.399.236,70
TOTALE ALLEGATO 26.....	44.225.183,00	95.840.445,00	209.514.841,35

PAGINA BIANCA

APPENDICE
EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Si riportano di seguito le nome di più recente emanazione che hanno interessato la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali nell'anno 2002.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) Art.13

Estensione sgravi contributivi nel settore marittimo

Ha esteso ai lavoratori impegnati a bordo delle navi da crociera o di altri mezzi navali, in attività date in appalto dall'armatore ad imprese italiane o straniere, gli sgravi contributivi nella misura ed alle condizioni di cui alla legge 27/2/1998, n. 30.

Il beneficio introdotto consiste nello sgravio totale delle contribuzioni previdenziali dovuti dalle imprese per i propri dipendenti. (Allegato 9E)

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e D.I. 12 aprile 2000

Disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale

Il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2000, in attuazione della direttiva dell'UE 97/81/CE del 15 dicembre 1997, detta nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale abrogando alcune delle norme che precedentemente regolavano la materia.

Il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 febbraio 1999, n. 25, recepisce le due linee guida della direttiva Ue 97/81/CE:

- il principio di non discriminazione. Al lavoratore part-time sono riconosciuti gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile. E' sancito il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova, le ferie, la maternità, la malattia, la formazione professionale;
- il principio della volontarietà del lavoratore interessato. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, e viceversa, non costituisce giusta causa per il licenziamento

Il provvedimento definisce part-time, il contratto individuale che fissa un orario di lavoro ridotto rispetto a quello indicato all'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, (normale orario di lavoro settimanale fissato in 40 ore settimanali) ovvero quello del contratto collettivo nazionale.

Il contratto part-time può essere di tipo:

- orizzontale (riduzione giornaliera dell'orario) in cui l'attività viene prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto.
- verticale in cui l'attività a tempo pieno viene prestata limitatamente a periodi determinati (settimana, mese o anno).

I CCNL possono prevedere combinazioni tra le due tipologie contrattuali.

Il provvedimento riprende la norma sugli incentivi al part-time contenute nell'art. 7, c. 1, lett. a), del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (riduzione dell'aliquota Ivs) rimandandone la determinazione ad un apposito decreto interministeriale. Tale decreto (12/4/2000) è stato pubblicato sulla G.U. del 3/6/2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.

I benefici contributivi, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici, riguardano, nella prima fase, solo le nuove assunzioni, a tempo

indeterminato e parziale, in soprannumero alla forza media dei 12 mesi precedenti, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000.

Successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, il beneficio è riconosciuto subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Il decreto Interministeriale prevede, la riduzione, per la durata di un triennio, dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro (privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici), dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti, calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi, nella seguente misura:

- a. 7 punti percentuali, per contratti part-time con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;
- b. 10 punti percentuali, per contratti part-time con un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore;
- c. 13 punti percentuali, per contratti part-time con un orario di lavoro settimanale superiore a 28 ore e non superiore a 32.

Per l'individuazione delle predette fasce si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua.(Allegato 9E)

Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

Incentivi alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili.

Il decreto legislativo n. 81, del 28 febbraio 2000, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega conferita con l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è finalizzato essenzialmente a realizzare lo svuotamento progressivo del bacino dei lavoratori socialmente utili e a questo fine ha apportato rilevanti integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468/1997.

I commi 1,2,5,9,10 dell'art. 7 del D.Lgs. 81/2000, integrano ed in parte modificano le disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1,2,3, e 5 del D.I. 21 maggio 1998, concernenti l'incentivo d'importo pari a € 9.296,22 (18 milioni di vecchie lire) ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i soggetti che hanno maturato nel biennio 1998/1999, i dodici mesi d'impegno in progetti di LPU-LSU. L'incentivo è erogato dall'Istituto, in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro possono anche utilizzare tale incentivo in conto conguaglio contributivo. Il suddetto incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive di cui all'art. 25, della legge n. 223/1991 (contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di diciotto mesi) e all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (esonero totale ovvero contribuzione ridotta nella misura del 50% per 36 mesi). Le disposizioni si applicano anche in caso di contratti di fornitura di lavoro temporaneo con la particolarità che, per i rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato in tempo indeterminato, il contributo di € 9.296,22 spetta alla ditta utilizzatrice, ed alla ditta fornitrice di lavoro è riconosciuto un incentivo di € 1.549,37 (3 milioni di vecchie lire).

I benefici di cui sopra sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi per nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria e sono posti a carico del Fondo per l'Occupazione.(Allegato 9E)

Legge 8 marzo 2000, n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

La legge in oggetto al fine conciliare i tempi di cura familiare, di lavoro, di formazione e di relazione ha adottato delle strategie di intervento che innovano profondamente rispetto al passato.

Per prima cosa ha definito un nuovo concetto di congedi parentali nel quale viene dato nuovo rilievo alla figura paterna .

L'art. 3 introduce alcune modifiche alla L. 1204 del 1971, nella parte relativa ai congedi dei genitori. Con il comma 1, è stabilito che l'astensione facoltativa ed il relativo trattamento economico, di cui alla predetta legge 1204, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto, e la medesima tutela viene estesa anche alle lavoratrici autonome, per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, a partire dal 1° gennaio 2000. Il comma 2 delinea una nuova disciplina dell'astensione facoltativa dal lavoro e delle assenze per malattia del bambino, sostituendo integralmente l'art. 7 della citata legge 1204, viene sancito il diritto di ciascun genitore di assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino (precedentemente nei primi sei anni di vita del bambino), nel limite massimo di dieci mesi, continuativi o frazionabili. Alla madre lavoratrice spetta un periodo non superiore a sei mesi, dopo che sia trascorso il periodo di astensione obbligatorio. Lo stesso periodo spetta anche al padre, per il quale è però previsto un incentivo, volto alla promozione di un suo maggiore impegno nella gestione familiare, con elevazione del limite massimo a sette mesi (e del tetto complessivo, da dieci a undici mesi), nel caso in cui si assenti dal lavoro per almeno tre mesi. Il periodo di dieci mesi è attribuibile integralmente nel caso vi sia un solo genitore. Nello stesso comma 2, la determinazione delle modalità e dei criteri di preavviso del datore di lavoro è demandata alla contrattazione collettiva, prevedendosi comunque un periodo non inferiore a quindici giorni. Il capoverso 4 del comma disciplina poi il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro - purché non contemporaneamente - durante le malattie del bambino di età inferiore ad otto anni (il limite precedente era di tre anni) certificate da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe le ferie in godimento da parte del genitore. Nel caso di malattia del bambino il genitore che fruisce del congedo è tenuto ad autocertificare che l'altro genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo. Tutti i periodi di assenza per astensione facoltativa e per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio.

Il comma 3 dell'articolo 3 estende ai periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204 - riguardanti le astensioni consentite alle lavoratrici madri nel primo anno di vita del bambino - le disposizioni in materia di contribuzione figurativa nonché di riscatto ovvero di continuazione volontaria del versamento dei contributi stessi, per le lavoratrici che si trovino in astensione facoltativa oltre il terzo anno di vita del bambino; viene altresì stabilito il raddoppio dei periodi di riposo in caso di parto plurimo, prevedendo che le ore aggiuntive possano essere fruite anche dal padre. Il comma 4 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 15 della legge 1204, che regola il trattamento economico delle varie forme di astensione dal lavoro. Viene confermato il diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 % della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria, mentre per l'astensione facoltativa sono previsti importi differenziati, pari al 30% della retribuzione nei primi tre anni di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, integralmente coperto da contribuzione figurativa; in tutti gli altri casi, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino ove il reddito individuale dell'interessato sia

inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO, spetta un'indennità pari al 30 % della retribuzione, mentre nessuna indennità è corrisposta ove il predetto reddito superi tale limite. È comunque prevista in tali casi la copertura previdenziale, con contribuzione figurativa rapportata ad un valore retributivo convenzionale, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato.

Per i periodi di assenza connessi alla malattia del bambino, di età non superiore a tre anni, è dovuta la sola contribuzione figurativa piena; per la fascia di età compresa tra i tre e gli otto anni, la contribuzione figurativa è invece rapportata ad un valore retributivo convenzionale. Il comma 5 dell'articolo 3 estende infine tutte le disposizioni che figurano al medesimo articolo ai genitori adottivi o affidatari, consentendo altresì che il diritto all'astensione facoltativa o per malattia del bambino, possa essere esercitato nei tre anni successivi all'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel caso in cui all'atto dell'adozione o dell'affidamento questi abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di lavoratori a domicilio ed addetti ai servizi domestici e familiari.

Gli articoli 4 e 5 nel disciplinare congedi senza diritto alla retribuzione per eventi e cause particolari nonché per la formazione, prevede la possibilità di riscatto di tali periodi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Con l'articolo 10 viene disciplinata l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di quelli in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità, consentendo l'anticipo della sostituzione stessa di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo ed attribuendo alle aziende con meno di 20 dipendenti uno sgravio contributivo nella misura del 50% fino al compimento di un anno di età del bambino e per un anno dall'accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento. Le stesse agevolazioni sono previste per le imprese che effettuano assunzioni in coincidenza con la maternità delle lavoratrici autonome della cui collaborazione si avvalgano.

L'articolo 11, integrando l'articolo 4 della legge 1204, stabilisce, in caso di parto prematuro, che i giorni non goduti di astensione obbligatoria vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto; l'articolo 12 prevede la possibilità di una diversa modulazione temporale del predetto periodo di astensione obbligatoria, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non pregiudica la condizione di salute della gestante o del nascituro.

Con l'articolo 13, che integra la legge n. 903 del 1977, è riconosciuto il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte, grave infermità della madre o di abbandono da parte di quest'ultima, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre. A quest'ultimo si applicano le disposizioni in materia di computo dell'anzianità di servizio per il periodo di astensione obbligatoria ed il relativo trattamento economico. È altresì riconosciuto al padre il diritto di fruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 1204 nel caso in cui i figli siano affidati esclusivamente a lui ovvero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

L'articolo 19 modifica l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 disponendo la copertura figurativa dei giorni di permesso - tre al mese - spettanti nel caso di assistenza di bambini ovvero di parenti ed affini affetti da handicap grave; prevedendo che la facoltà di scelta della sede di lavoro ed il divieto di trasferimento senza consenso dell'interessato venga riconosciuto anche a chi assiste un parente portatore di handicap non convivente, ed infine attribuendo alla persona maggiorenne portatrice di handicap la possibilità di usufruire alternativamente dei congedi previsti ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 33. L'articolo 20 sancisce che tutte le agevolazioni previste dal citato articolo 33 si applichino anche se l'altro genitore non ne ha

diritto, nonché ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente od affine affetto da handicap, anche se non convivente. (Allegati 9C e 9E)

Legge 22 giugno 2000 n. 193 e D.I. 9 novembre 2001

Sgravi per le cooperative sociali e le aziende pubbliche che assumono persone detenute o internate

La legge n. 193 del 22 giugno 2002 – a modifica della legge 8 novembre 1991, n.381 – ha previsto sgravi contributivi parziali per le cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, nonché per le aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all'interno degli istituti di pena, impiegando detenuti o internati.

Il Decreto interministeriale Giustizia - Finanze 9 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2002, attuativo delle agevolazioni previste nel citato intervento legislativo, ha fissato, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, lo sgravio nella misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 3bis della legge n. 193/2000, i benefici trovano applicazione anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

(Allegato 9E)

Legge 14 dicembre 2000, n. 385

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

La legge in argomento, all'articolo 1, commi 1 e 2, prevede che, in deroga alla disciplina del trattamento minimo di cui all'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita in una misura percentuale, stabilita dalla legge stessa, variabile in relazione al reddito cumulato con quello del coniuge.

La deroga ha operato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992:

- mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data (60 anni per gli uomini e 55 per le donne per le pensioni a carico del F.P.L.D; 65 anni per gli uomini ed in 60 per le donne per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi);
- erano nelle condizioni di assicurazione e contribuzione previste, dall'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 503/1992, al fine dell'esclusione dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia regolata dall'art. 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 503/1992. Le categorie di lavoratori di cui al citato comma 3, e quindi in possesso delle condizioni assicurative e contributive richieste dalla presente legge n. 385/2000 sono le seguenti:
- lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa vigente a tale data (15 anni di assicurazione e contribuzione);
- lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;

- lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503/92.
- avevano un reddito cumulato con quello del coniuge non effettivamente separato, ferma restando la valutazione del reddito del titolare della prestazione ai fini del diritto e della misura dell'integrazione al minimo, superiore a quattro volte il trattamento minimo e non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento medesimo.

Ai soggetti, in possesso dei requisiti sopra indicati, ai sensi della presente legge, spetta pertanto una integrazione al trattamento minimo nella misura percentuale del:

- 70 per cento in caso di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- 40 per cento in caso di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a cinque volte e non eccedente sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra.

L'integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000; ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda dell'età del pensionato al 31 dicembre 1992.

Il comma 3, stabilisce che l'integrazione, determinata in base all'aliquota prevista per la fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia e della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota determinata moltiplicando l'eccedenza stessa per il rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato.

Per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, per le quali il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all'integrazione è pari a 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, (anziché a 4 volte tale ammontare), è fatta salva, se più favorevole, la disciplina del minimo prevista dall'articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo in applicazione della deroga in esame deve essere rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.(Allegato 9A)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - finanziaria 2001

Articolo 11

Benefici alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali della gente del mare, i benefici di cui agli 6, del decreto legge n. 457/1997, convertito nella legge n. 30/1998, consistenti nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, sono estesi, per gli anni

2001, 2002 e 2003, e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque lagunari. (Allegato 9E)

Articolo 69

Disposizioni relative al sistema pensionistico

La disposizione opera principalmente su due direttrici:

mediante una revisione del meccanismo di indicizzazione, in modo da consentire un più elevato grado di adeguamento dei trattamenti pensionistici medio-alti rispetto all'inflazione;

a) mediante un incremento dei trattamenti pensionistici in favore dei pensionati più bisognosi.

In particolare:

(commi 1 e 2)

a decorrere dal 1 gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è

applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998:

a) nella misura del 100% per le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90% per le fasce d'importo comprese tra tre volte e cinque volte il minimo;

c) nella misura del 75% per le fasce d'importo superiori a 5 volte il minimo.

Con la stessa decorrenza, inoltre, viene meno la riduzione e/o il blocco dell'indicizzazione delle pensioni d'importo rispettivamente superiore a 5 o a 8 volte il minimo.

(commi 3 e 4)

Le maggiorazioni sociali spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 (pensione integrata al trattamento minimo), a decorrere del 1° gennaio 2001 sono incrementate:

- di € 51,65 (pari a 100.000 vecchie lire) mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
- di € 41,32 (pari a 80.000 vecchie lire) mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- di € 10,33 (pari a 20.000 vecchie lire), per gli ultrasessantenni.

A decorrere dall'1° gennaio 2001, le maggiorazioni sociali, nella misura prevista e alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544/1998, sono estese anche ai titolari di pensione a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'AGO.

Pertanto a decorrere dall'1.1.2001 gli importi di maggiorazione, comprensivo dell'aumento previsto dalla presente legge, sono:

- di € 92,96 (pari a 180.000 vecchie lire) mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
- di € 82,63 (pari a 160.000 vecchie lire) mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- di € 25,82 (pari a 50.000 vecchie lire), per gli ultrasessantenni.

(comma 5)

In attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 141/1989 e n. 78/1993, viene disposta la rivalutazione, in base ai coefficienti utili per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione, dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa e in quella della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe. La norma garantisce la rivalutazione, sia dei contributi versati rispettivamente dal 1 gennaio 1952 e dal 13 ottobre 1963 fino al 31 dicembre 2000, sia di quelli che saranno versati dal 1 gennaio 2001 mentre non sono rivalutati i contributi versati successivamente al 31 dicembre 1996 che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.

Dal 1 gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. La norma consente, pertanto, di rivalutare anche i contributi che a causa del ritardato avvio del nuovo Fondo di cui al decreto legislativo n. 565/1996, continuano ad affluire alla soppressa "Mutualità pensioni".

(commi 9 e 11)

Le disposizioni sono dirette ad assicurare la copertura assicurativa per i lavoratori con attività discontinua, stagionale, a tempo parziale e per i lavoratori iscritti alla gestione dei parasubordinati, attraverso il concorso agli oneri contributivi in caso di riscatto ovvero di prosecuzione volontaria. A tal fine, è istituito presso l'INPS un apposito Fondo finanziato, oltre che con il contributo di solidarietà a carico delle pensioni di importo elevato, anche con un apporto dello Stato che a decorrere dall'anno 2001, è pari a € 36.151.982,94 (70 miliardi di vecchie lire).(Allegato 9A)

Articolo 69, comma 9

Finanziamento del Fondo per il concorso agli oneri contributivi per copertura assicurativa dei lavori discontinui

Ha previsto la costituzione presso l'Istituto di un apposito fondo per il concorso agli oneri contributivi per la copertura assicurativa previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione per i lavoratori con attività discontinua, stagionale, a tempo parziale e per i lavoratori iscritti alla gestione dei parasubordinati, finanziato oltre che con il contributo di solidarietà a carico delle pensioni di importo elevato anche con un apporto dello Stato pari a € 25.822.845 per l'anno 2002. (Allegato 9F)

Articolo 70 (commi 1, 2,3,4,5 e 6)

Maggiorazioni

Sono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alcune provvidenze in favore dei titolari di assegno, pensione sociale e invalidi civili, nonché ai titolari di pensioni il cui importo non superi il trattamento minimo annuo del FPLD.

In particolare è prevista:

- a) in favore dei titolari di assegno o pensione sociale, una maggiorazione di € 12,91 (lire 25.000) mensili per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni, e di € 20,66 (lire 40.000) mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni. Per i titolari di pensione sociale il suddetto beneficio è concesso ad incremento della maggiorazione di € 64,56 (lire 125.000) di cui all'art. 2 alla legge n.544/1988;
- b) lo stesso beneficio, di cui alla lettera a), in favore anche dei titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 381/1970 (sordomuti ultrasessantacinquenni), dell'art. 19 della legge n. 118/1971 (invalidi civili ultrasessantacinquenni) e per i ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni;
- c) in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, una maggiorazione di € 10,33 (lire 20.000) mensile della pensione o assegno di invalidità.

In tutte le suddette situazioni, la corresponsione dei benefici in parola è condizionata al possesso di particolari requisiti reddituali:

- 1) il richiedente non deve possedere redditi pari o superiori all'ammontare annuo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al punto a);
- 2) il richiedente, se coniugato, non deve possedere redditi propri pari a quelli di cui al punto 1), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dall'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui al punto 1) ovvero, se coniugato di cui al punto 2), l'aumento è corrisposto in misura tale da raggiungere i suddetti limiti.

(commi da 7 a 10).

Prevede la corresponsione di un importo aggiuntivo annuo di € 154,94 (lire 300.000) a favore dei soggetti, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie amministrate da Enti gestori di forme di assistenza e previdenza, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'importo aggiuntivo, che non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, è corrisposto in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto:

- non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il predetto trattamento;
- non possieda, se coniugato, un reddito individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore ad una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, superiori a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Per effetto delle citate disposizioni, ai fini dell'attribuzione dell'aumento in misura intera o in misura ridotta è necessario che nell'anno 2002:

- il pensionato sia titolare di pensioni di importo non superiore a 5.259,91 euro;
- in caso di pensionato non coniugato, il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF, comprese le pensioni, non superi l'importo di una volta e mezza il trattamento minimo, pari a 7.657,46 euro;
- in caso di pensionato coniugato, il reddito personale assoggettabile all'IRPEF, comprese le pensioni, non superi l'importo di 7.657,46 euro, ed il reddito cumulato con quello del coniuge non superi l'importo complessivo di tre volte il trattamento minimo, pari a 15.314,91 euro. (Allegato 9A)

Articolo 71

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La norma prevede che al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme assicurative esclusive e sostitutive della stessa, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le suddette forme per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici di inabilità. In tali casi ciascuna gestione previdenziale determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento, tali trattamenti costituiscono altrettante quote di un'unica pensione per la quale è prevista la rivalutazione e l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con l'onere a carico della gestione che eroga al quota di importo più elevato. (Allegato 9A)

Articolo 72

Modifiche disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro

La disposizione introduce una revisione dell'attuale disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente e autonomo. La nuova disciplina prevede a decorrere dal 1° gennaio 2001:

- la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- la parziale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70% dell'importo eccedente il trattamento minimo. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il 30% dei predetti redditi.

La nuova disciplina si applica a tutti i trattamenti pensionistici in essere. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica, se più favorevole, la relativa previgente disciplina. (Allegato 9A)

Articolo 73

Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS

Non è più operante la disciplina prevista dalla legge n.335/1995 in materia di divieto di cumulo tra pensione di reversibilità INPS e rendita INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

(Allegato 9A)

Articolo 78 Commi 8 -13 e D.M. del 17 aprile 2001

Benefici per le attività usuranti

In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni - è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

- 1) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
- 2) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
 - a. i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;
 - b. i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
 - c. i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

I successivi commi 11 e 12 hanno stabilito, rispettivamente, la delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'emanazione di un decreto in cui siano stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 38 della legge n. 335/1995(comma 13) e che la domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, a pena di decadenza".

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui al richiamato comma 11, è stato emanato il 17 aprile n. 2001, pubblicato nella G.U. n.114 del 18 maggio 2001 ed è entrato in vigore in pari data. (Allegato 9A)

Articolo 78 comma 23

Benefici per i lavoratori del sottosuolo

Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite. (Allegato 9A)

Articolo 78 comma 19

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali

Ha previsto l'aumento, dal 30 % al 40%, della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e l'aumento da sei a nove mesi della durata dell'indennità in questione da corrispondere ai lavoratori disoccupati con età anagrafica pari o superiore a 50 anni (Allegato 9B)

Articolo 80

Disposizioni in materia di politiche sociali

I principali interventi contenuti riguardano:

- a) l'introduzione, nella disciplina dei congedi per gravi motivi familiari di cui alla legge n.53/2000, di un nuovo beneficio, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati genitori, anche adottivi, di soggetti con handicap in situazione di gravità, diretto ad agevolare l'assistenza degli handicappati gravi da parte dei genitori che li assistono con continuità da almeno 5 anni. Il beneficio consiste nella possibilità, da parte del lavoratore padre o in alternativa della lavoratrice madre, ovvero, dopo la loro scomparsa, di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, di fruire di un periodo di congedo, della durata massima di due anni, durante il quale il familiare in congedo ha diritto a percepire l'ultima retribuzione oltre alla copertura assicurativa, mediante contribuzione figurativa, del periodo di congedo fino ad un importo complessivo massimo di € 36.151,98 (70 milioni) annui (comma 2);
- b) la riformulazione di alcuni aspetti legati all'erogazione dall'anno 2001, dell'assegno ai nuclei familiari più bisognosi di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 :
- c) i nuclei interessati sono quelli composti dal richiedente, il cittadino italiano o comunitario e da tre minori conviventi che siano figli del richiedente o del convivente o in affidamento preadottivo;
- d) l'ammontare massimo dell'assegno è di € 103,29 (lire 200.000) per tredici mensilità e, dal 1° gennaio 2001, spetterà per intero, per valori ISE del beneficiario pari o uguali alla differenza tra il valore ISE, come stabilito al comma 1, dell'art. 65, della legge n. 448/1998, e l'importo dell'assegno di cui trattasi su base annua (€ 1.342,79). Per valori ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza ed il valore ISE di cui al sopra citato comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE ed il reddito del beneficiario e per importi non inferiori a € 10,33 (20.000 lire) annui (commi da 4 a 7 e 9).